

## COMITATO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI RELATIVE ALLA STORIA DI VENEZIA

### STATUTO

Art. 1. Ad iniziativa di un gruppo di studiosi è costituito in Venezia un «Comitato per la pubblicazione delle Fonti relative alla storia di Venezia». Il Comitato ha sede in Venezia.

Art. 2. È scopo del Comitato, anche in armonia con le altre istituzioni analoghe italiane, favorire il progresso degli studi relativi alla storia di Venezia con pubblicazioni, con l'aiuto dato nelle loro ricerche a studiosi italiani e stranieri, e con l'indire convegni e congressi su particolari argomenti di storia veneziana.

Art. 3. Esula dal Comitato ogni scopo di lucro; i suoi membri non possono, per alcun motivo, avere, nell'ambito di esso, incarichi remunerativi.

Art. 4. Il Comitato è composto di un numero indeterminato di membri. Possono far parte del Comitato i cultori degli studi storici e quanti, per il valore dell'ingegno e l'autorità della loro persona, possono contribuire agli scopi che il Comitato si propone. Il Sindaco di Venezia ed il Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia sono di diritto membri del Comitato. Il Consiglio direttivo potrà chiamare nuovi membri a far parte del Comitato; tali nomine dovranno esser comunicate all'assemblea.

Art. 5. Il Comitato persegue i suoi scopi a mezzo di oblazioni liberamente sottoscritte. Il Consiglio direttivo potrà stabilire una quota annuale di partecipazione alle spese generali da versarsi dai membri del Comitato. L'erogazione dei fondi sarà deliberata dal Comitato su proposta del Consiglio direttivo. Il Comitato non potrà costituire immobilizzi fondiari mediante i fondi raccolti e non potrà distribuire utili.

Art. 6. Il Comitato ha un Consiglio direttivo composto di un Presidente, un Vicepresidente e undici Consiglieri. Il Sindaco di Venezia ed il Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia sono di diritto membri del Consiglio direttivo. L'Assemblea del Comitato nomina annualmente il Presidente, il Vicepresidente ed i nove membri elettivi del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo, nella sua attività, si avvarrà dell'opera di un Segretario.

Art. 7. Il Consiglio direttivo cura la realizzazione degli scopi del Comitato e presenta all'approvazione dell'Assemblea la relazione sulla sua attività e l'esposizione finanziaria. Spetta al Consiglio Direttivo di assicurare il finanziamento di ogni lavoro prima che ne sia iniziata la stampa.

Art. 8. Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato, presiede le Assemblee dello stesso e le riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 9. Il Presidente, assente o impossibilitato, viene sostituito dal Vicepresidente e questi, eventualmente, dal Consigliere più anziano.

Art. 10. I membri del Consiglio direttivo saranno preposti, in gruppi di tre, alle seguenti attività:

- 1) *di studio*: tratterà tutto ciò che ha attinenza con la programmazione, coordinamento ed elaborazione delle opere che si intendono pubblicare o degli studi che si intendono promuovere;
- 2) *finanziaria*: dovrà provvedere quei mezzi che sono indispensabili al funzionamento del Comitato; curerà la compilazione della contabilità del Comitato;
- 3) *ordinativa*: avrà il compito di predisporre e coordinare tutte le iniziative, di qualsiasi indole, prese dal Comitato specie in materia di congressi o manifestazioni culturali di cui il Comitato stesso fosse promotore.

Art. 11. L'Assemblea del Comitato nomina annualmente tra i suoi membri tre Revisori dei conti.

Art. 12. Tesoriere del Comitato è il Direttore del Banco San Marco di Venezia o il funzionario del Banco stesso da lui designato.

Art. 13. Il Comitato si riunisce in Assemblea Ordinaria una volta all'anno, di norma nel gennaio. L'Assemblea:

- elegge il Consiglio direttivo ed i Revisori dei conti;
- prende atto delle nomine di nuovi membri del Comitato effettuate dal Consiglio Direttivo;
- esamina e approva la relazione del Consiglio direttivo sulla sua attività e l'esposizione finanziaria;
- delibera sulle questioni eventualmente ad esso sottoposte dal Consiglio direttivo.

Art. 14. Il Comitato si riunisce in Assemblea Straordinaria:

- 1) ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
- 2) allorché almeno undici membri del Comitato ne presentino domanda al Consiglio direttivo specificando gli oggetti da porsi in discussione.

Art. 15. Le Assemblee vengono convocate a mezzo di invito personale emanato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 16. L'Assemblea in prima convocazione deve constare della metà più uno dei membri del Comitato; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo il disposto degli art. 17 e 18 del presente Statuto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

Art. 17. Le disposizioni del presente Statuto possono esser modificate da un'Assemblea nella quale sia presente almeno il quarto dei membri del Comitato.

Art. 18. Il Comitato potrà sciogliersi in qualsiasi momento per deliberazione di un'Assemblea nella quale siano presenti almeno i tre quarti dei membri del Comitato, non prima però di aver regolato ogni e qualsiasi pendenza di carattere economico. Le eventuali risultanze attive saranno in tal caso devolute in parti eguali alla Basilica Marciana, alla Deputazione di Storia Patria per le Venezie ed al Civico Museo Correr di Venezia.